

# **PARTE GENERALE**

## **Definizioni**

**Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;

**Società:** Veneto Acque S.p.A.;

**Modello:** il presente modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

**Reati:** i reati di cui agli artt. 24, 25, 25-ter, 25-septies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rilevanti per la responsabilità della Società alla luce del Risk Self Assessment intrapreso e come meglio indicati nelle rispettive sezioni della parte speciale del presente documento;

**Soggetti in posizione apicale:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nonché coloro che esercitano anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;

**Soggetti subordinati:** coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti in posizione apicale.

**Destinatari del Modello:** i soggetti individuati al paragrafo 8 del presente Documento-Parte Generale, che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in esso previste;

**Organismo di Vigilanza (OdV):** l'organismo previsto dal paragrafo 9 del presente Documento-Parte Generale.

Il presente modello di organizzazione, gestione e controllo dà attuazione all'art. 6, 3° comma, del decreto 231/2001.

Il modello si compone di una:

- **parte generale**, volta a disciplinare la funzione, l'ambito di operatività, i soggetti destinatari, il sistema disciplinare, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza;
- **parte speciale**, che contiene i principi e le regole interne di organizzazione, gestione e controllo deputate alla prevenzione dei rischi di commissione di quei reati indicati dal Decreto che possono essere commessi nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società.

Affinché i destinatari del presente modello possano meglio comprendere i contenuti e le finalità del presente documento, si ritiene utile illustrare brevemente la disciplina contenuta nel decreto 231/2001.

## 1. Premessa normativa

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente e da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il D. Lgs. 231/2001 ha così recepito, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Infatti, fino all'introduzione del D. Lgs. 231/2001, nell'attribuire le responsabilità per i reati commessi veniva applicato in esclusiva il principio di cui all'art. 27 della Costituzione, il quale recita che “La responsabilità penale è personale” e ciò impediva che detta responsabilità potesse investire anche le organizzazioni o le società in quanto persone giuridiche.

Oggi, dopo l'introduzione di tale decreto, anche le persone giuridiche sono soggette a responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Il Decreto, prevede, infatti, a carico dell'impresa, a seguito della commissione di specifici reati, una responsabilità amministrativa, da cui discendono sanzioni di carattere pecuniario e/o interdittivo, in relazione alla gravità degli illeciti commessi.

Secondo la nuova disciplina, le organizzazioni possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, qualora i reati siano commessi da soggetti che si trovino in posizione **apicale** (*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società*), o **sottoposti** (*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti*

*sopra citati*), e qualora tali reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della società stessa (art. 6, comma 1 D. Lgs. 231/2001).

La società non risponde, invece, se i predetti soggetti *hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi* (art. 5, comma 2 D. Lgs. 231/2001). La responsabilità amministrativa della società, infatti, è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

Il Decreto si applica sia in relazione ai reati commessi in Italia, sia a *quelli commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto* (art. 4, comma 1).

## **2. Fattispecie di reato disciplinate dal D. Lgs. 231/2001**

La Sezione III del D. Lgs. 231/2001 richiama i reati per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa in capo alla società per gli illeciti previsti dal codice penale, specificando l'applicabilità delle sanzioni per gli stessi.

Le tipologie di reato che il suddetto Decreto disciplina sono rispettivamente:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione: indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno allo Stato o di un ente pubblico, corruzione, concussione, malversazione, etc.;
- Reati informatici: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici, diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informativo o telematico, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, etc.;
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati;
- Reati societari: illegale ripartizione di utili, false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno ai soci e/o creditori, aggio, impedimento controllo, formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, operazioni in pregiudizio ai creditori, illecita influenza sull'assemblea, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, etc.;
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Delitti contro la personalità individuale;
- Reati e illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate: abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato;
- Reati transnazionali: associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, disposizioni

contro le immigrazioni clandestine, induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale, etc.

- Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro: reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche o sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Per i suddetti reati, in aggiunta alle responsabilità individuali, l'azione penale è estesa anche alle persone giuridiche (società) e sono previste sanzioni sia di natura finanziaria con un importo minimo di € 250.000,00, che civile, prevedendo anche l'interdizione dell'esercizio dell'attività.
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

### 3. Importanza dei modelli di organizzazione e di gestione

L'introduzione del Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001, come già espresso in premessa, prevede di imputare a carico della società e/o, più in generale, delle persone giuridiche una responsabilità amministrativa, a seguito della commissione di specifici reati nell'interesse o a vantaggio della società stessa, da soggetti apicali o sottoposti.

In riferimento a quanto sopra esposto, tuttavia, gli articoli 6 e 7 del succitato Decreto, prevedono forme di **esonero dalla responsabilità amministrativa**, in caso di reato commesso da soggetti apicali o sottoposti, qualora la società provi o dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).*

Nel caso di reato commesso da **soggetti apicali**, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano il centro decisionale e strategico della società. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle suddette quattro condizioni di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001.

In quest'ultimo caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al soggetto apicale, la società non può essere considerata responsabile del reato compiuto, in quanto il Decreto in esame attribuisce un valore esimente ai modelli di organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui allo stesso e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parte del Consiglio di Amministrazione degli organi Direzionali.

Allo stesso modo, l'art. 7 del D. Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa della società per i reati commessi dai **soggetti sottoposti**, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso,

l'inosservanza di detti obblighi è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In sintesi, l'adozione da parte della società di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, rappresenta per essa un necessario strumento di prevenzione e di tutela al verificarsi di illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi nell'interesse e a vantaggio della società medesima.

Nello specifico, il modello organizzativo 231/2001, ai fini di una corretta ed efficace applicazione, deve soddisfare le seguenti esigenze (art. 6, comma 2):

- *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Vista la complessità e l'onerosità del modello organizzativo proposto, il legislatore ha previsto la possibilità per gli **enti di piccole dimensioni** (la cui definizione va ricercata più che in parametri quantitativi relativi all'entità del fatturato o al numero dei dipendenti, nell'essenzialità della struttura gerarchica e funzionale interna) di affidare all'organo dirigente le funzioni di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché di provvedere al loro aggiornamento (cioè i compiti indicati all'art. 6, comma 1, lettera b).

#### **4. Apparato sanzionatorio**

Per quanto concerne l'apparato sanzionatorio, l'art. 9 del D. Lgs. 231/2001 prevede che per gli illeciti sopra descritti, per i quali sia attribuita alla società una responsabilità amministrativa, possano essere applicate alla stessa sanzioni pecuniarie o interdittive, ovvero possa essere disposta la pubblicazione della sentenza o essere prevista la confisca del prezzo o del profitto del reato.

In particolare, le **sanzioni pecuniarie** (art. 10) si applicano ogniqualvolta la società commetta un illecito amministrativo dipendente da reato, previsto dallo stesso decreto; esse vengono applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille (l'importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro) e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Ai fini della quantificazione delle quote il giudice deve considerare:

- *la gravità del fatto;*
- *il grado della responsabilità della società;*
- *l'attività svolta dalla società per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.*

L'importo della quota, invece, viene fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione; in certi casi, la sanzione pecuniaria può anche essere comminata in misura ridotta (art. 12).

Le **sanzioni interdittive** (art. 9, comma 2) sono, invece, rispettivamente:

- *l'interdizione dell'esercizio dell'attività;*
- *la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*
- *il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;*
- *l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;*
- *il divieto di pubblicizzare beni o servizi.*

Questa seconda tipologia di sanzioni può essere applicata solo in relazione ai reati per i quali esse sono espressamente previste dal decreto legislativo 231/2001, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni (art. 13, comma 1):

- *l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;*
- *in caso di reiterazione degli illeciti.*

Il tipo e la durata (che può variare da tre mesi a due anni) delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice, sulla base dei criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie (art. 14); il Decreto, inoltre, prevede la possibilità di applicare alcune sanzioni in via definitiva qualora si verificano determinati eventi considerati particolarmente gravi dal legislatore (art. 16).

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) *l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;*

- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione (art. 15, comma 1).

In caso di inosservanza delle sanzioni interdittive, è prevista per il trasgressore la pena della reclusione dai sei mesi a tre anni.

Oltre alle predette sanzioni, il decreto legislativo 231/2001 prevede che venga sempre disposta con la sentenza di condanna la confisca del prezzo o del profitto del reato, nonché, in presenza di una sanzione interdittiva, la pubblicazione della sentenza di condanna a spese della società.

## 5. Adozione del modello di organizzazione

Per quanto sopra esposto, la società a partecipazione regionale **Veneto Acque S.p.A.** ha ritenuto opportuno e conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal presente decreto, ritenendo lo stesso essere un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti e amministratori della Società, affinché siano applicati i principi di trasparenza, correttezza gestionale, efficienza ed economicità.

Il modello elaborato riprende alcuni dei criteri chiave proposti dalle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" approvate da Confindustria il 7 marzo 2002, e successivamente aggiornate al 31 marzo 2008.

Inoltre, la Regione del Veneto, in qualità di socio, con Delibera di Giunta n. 3966 del 11 dicembre 2007, ha ritenuto opportuno raccomandare alle società partecipate l'adozione dei suddetti modelli di organizzazione e gestione, prevedendo, ove necessario, la richiesta di convocazione dell'assemblea dei soci per la trattazione dell'argomento.

Nell'adempiere a quanto sopra delineato e sulla base delle indicazioni poste dal legislatore, la società Veneto Acque S.p.A. ha inizialmente definito le "**aree sensibili**" o "a rischio", cioè le attività aziendali che concretamente sono esposte al rischio di commissione di uno dei reati chiamati dal D. Lgs. 231/2001. Successivamente, sono stati definiti i protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, al fine di:

- rendere consapevoli tutte le risorse umane facenti parte della struttura aziendale, sia di governo, sia esecutiva, che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo che per l'azienda;
- garantire la correttezza dei comportamenti dell'azienda e delle persone che la rappresentano, nel completo rispetto della normativa esterna ed interna;
- rafforzare i meccanismi di controllo, di monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di reati;

- enfatizzare le scelte in materia di conformità, di etica, di trasparenza, di correttezza da sempre perseguite dalla società Veneto Acque S.p.A. e peraltro sancite dallo Statuto sociale.

## 6. Struttura del modello

Il presente modello di organizzazione si compone di alcuni protocolli ritenuti necessari per attivare un sistema di controllo preventivo nella società, in particolare:

1. un **Sistema Organizzativo** inteso come insieme di responsabilità, processi e prassi che disciplinano lo svolgimento delle attività operative, di controllo e di governo della società. Tali disposizioni possono essere scritte e orali, di applicazione generale o limitate a categorie di soggetti od individui, permanenti o temporanee. I destinatari del presente documento, nello svolgimento delle rispettive attività, si devono pertanto attenere:

- alle disposizioni legislative e regolamentari, applicabili alle diverse fattispecie;
- allo Statuto sociale;
- alle norme generali emanate ai fini del D. Lgs. 231/2001;
- alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- alla normativa interna.

2. un **Organismo di Vigilanza**, avente i requisiti di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) D. Lgs. 231/ 2001, inteso come organo della società cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento (tali funzioni, negli enti di piccole dimensioni, possono anche essere attribuite all'organo dirigente, come rappresentato in seguito).

## 7. Attività sensibili

Per l'individuazione delle attività rischiose o sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/01 si è provveduto ad effettuare un'analisi della struttura organizzativa della società Veneto Acque S.p.A., allo scopo di far emergere le aree di attività in cui, per contenuto e per interlocutori, vi sia la possibilità di commettere i reati richiamati dal suddetto decreto.

In tale fase, ai fini dell'individuazione delle possibili fattispecie di reato, sono stati coinvolti i Responsabili delle diverse strutture operative, che per quanto di competenza, hanno delineato un quadro espressivo delle diverse attività e delle relative potenziali tipologie di illecito.

Le risultanze dell'analisi, parte integrante del presente documento, sono state recepite dagli Organi direzionali, sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e costituiscono punto di riferimento per l'attività di controllo e di miglioramento dell'attuale assetto organizzativo.

Per quanto concerne i soggetti apicali, particolarmente esposti ad alcune tipologie di reato per le specifiche responsabilità assegnate, la Società ritiene che con l'adozione del presente

modello organizzativo e l'ulteriore conoscenza delle sanzioni eventualmente applicabili in caso di illecito, gli stessi attivino un **processo di "autovalutazione" preventivo**, di particolare efficienza operativa.

## **8. Destinatari del modello**

Il presente modello si applica:

- a) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società;
- b) ai dipendenti della Società;
- c) a tutti coloro che eventualmente collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.);
- d) a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (quali, ad esempio, promoter, agenti o consulenti);
- e) a coloro che agiscono nell'interesse o anche nell'interesse della Società in quanto legati alla Società da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi (quali, ad esempio, partner in joint venture o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business).

Per i soggetti di cui alle lettere d) ed e) l'Organismo di Vigilanza determina le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società, ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza determina altresì, le modalità di comunicazione del modello ai soggetti esterni.

Per le misure sanzionatorie, in caso di violazioni al modello da parte di soggetti esterni alla Società, si rinvia a quanto previsto al successivo paragrafo 10. Tutti i destinatari del modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel modello e i suoi protocolli di attuazione.

## **9. Organismo di vigilanza**

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto, il quale prevede *di affidare ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi, nonché di provvedere al relativo aggiornamento*, alla luce delle piccole dimensioni (art. 6, comma 4, del Decreto) e dell'essenzialità della struttura gerarchica e funzionale interna, la Società ha ritenuto di optare per un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, da individuarsi in un soggetto competente esterno alla società, che verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione.

La scelta del Consiglio di Amministrazione dovrà ricadere su un soggetto che possa assolvere e garantire autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione nello svolgimento delle proprie funzioni di Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, così costituito, è tenuto a:

- promuovere, coordinarsi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi individuati nel modello 231/2001, definendo specifici programmi di informazione/formazione e comunicazione interna;
- redigere, almeno annualmente, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, che deve contenere quanto meno, le seguenti informazioni:
  - la sintesi delle attività e dei controlli svolti nell'anno dall'OdV;
  - eventuali problematiche sorte riguardo ai protocolli di attuazione delle disposizioni del modello;
  - eventuali nuove attività nell'ambito delle quali può essere commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
  - il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni del modello e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;
  - le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
  - una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e di contenuto;
  - eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del modello;
  - un rendiconto delle spese sostenute;
- definire e comunicare a tutte le strutture aziendali le modalità con cui effettuare eventuali segnalazioni di comportamenti illeciti o in violazione del modello 231/2001;
- accertare e segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del modello 231/2001 che possano comportare l'insorgere di responsabilità;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti a seguito di violazioni del modello 231/2001.

Per adempiere alle funzioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 2, lettera d):

- accede a tutti i documenti e alle informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;
- si avvale, previa richiesta al Consiglio di Amministrazione, di soggetti terzi di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del modello 231/2001;
- può richiedere ai dipendenti e collaboratori di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle

attività aziendali rilevanti ai sensi del modello organizzativo e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;

- riceve, periodicamente, i flussi informativi definiti e comunicati dalle strutture aziendali, i rapporti predisposti nell'ambito delle attività di controllo da funzioni interne e/o da soggetti esterni dei quali possano emergere fatti, atti, eventi ed omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del decreto legislativo 231/2001;

## **10. Sistema disciplinare**

Un ulteriore aspetto da considerare per l'effettività di applicazione del modello di organizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 231/2001, è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati e, in generale, delle procedure interne previste dal Decreto stesso.

L'applicazione delle citate sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal modello di organizzazione sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendenza dalla tipologia di illecito che le violazioni stesse possano determinare.

La violazione dei principi fissati dai protocolli interni di cui al presente modello di organizzazione, compromette il rapporto fiduciario esistente tra la società Veneto Acque S.p.A. ed i propri amministratori, dipendenti, soci, etc., pertanto tali violazioni saranno perseguite dalla Società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti di seguito, in modo adeguato e proporzionale.

Il mancato rispetto delle misure previste dal modello 231/2001 viene valutato sotto il profilo disciplinare seguendo modalità differenti a seconda che si tratti di "soggetti sottoposti a direzione o vigilanza" (art. 5, comma 1, lett. b) ovvero di "soggetti apicali" (art. 5, comma 1, lett. a).

Per quanto concerne il personale dipendente dirigenziale e non, in caso di violazione dei protocolli previsti dal modello 231/2001 o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, si provvederà ad applicare le sanzioni irrogabili già previste dalla disciplina della contrattazione collettiva, rispettivamente per i dirigenti e per i lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda, invece, i componenti degli organi di amministrazione, la Società richiede, al momento dell'assunzione del mandato, l'impegno a rispettare e a dare attuazione alle disposizioni del modello 231/2001, prevedendo in caso di violazione, l'adozione di opportuni provvedimenti (Indicare eventuali provvedimenti societari esistenti in materia disciplinare).

Nel caso infine di violazioni dei protocolli previsti dal modello 231/2001 commesse da soggetti esterni, l'OdV informerà mediante relazione scritta il Consiglio d'Amministrazione che valuterà le modalità per procedere all'accertamento della violazione. In caso di violazioni gravi o reiterate, il Consiglio d'Amministrazione, sentito il Responsabile per la gestione dell'operazione a rischio, applicherà le sanzioni ritenute più idonee in conformità alle disposizioni di legge e si potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto od al recesso dello stesso.

## **11 Verifiche periodiche**

Il presente modello di organizzazione, gestione e controllo deve essere periodicamente riesaminato dall'Organismo di Vigilanza, precedentemente identificato, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza, il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e di funzionalità, curandone il relativo aggiornamento.

L'attività di verifica dovrà essere svolta sia sulle procedure esistenti, valutando l'effettiva applicazione del modello, sia sul comportamento dei destinatari, garantendo una coerenza tra questi e le disposizioni del modello stesso.

A seguito delle verifiche summenzionate, viene stipulato un *report* da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società, che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere per migliorare il presente documento.

Gli aggiornamenti del presente modello organizzativo sono realizzati con cadenza minima biennale e comunque ogniqualvolta in cui:

- siano introdotti nel D. Lgs. 231/2001 nuovi reati di rilievo per le attività svolte dalla società Veneto Acque S.p.A.;
- la Società svolga nuove attività sensibili o attui significative modifiche organizzative;
- vi siano evidenti carenze nel presente modello che necessitano un tempestivo adeguamento.

## **12 Comunicazione e formazione**

La Società si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del modello di organizzazione, gestione e controllo a tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri.

Il modello è comunicato attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, purché idonei ad attestare l'avvenuta ricezione del modello da parte del personale della Società.

L'OdV determina le modalità di comunicazione del modello ai soggetti esterni alla Società destinatari del modello.

La Società si impegna ad attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e del modello da parte di tutti i dipendenti e dei membri degli organi sociali della Società.

La formazione è strutturata in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel modello.